

Progetto "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"

CPU J59J16000760006

***Percorso di aggiornamento e divulgazione coordinato dal  
Gabinetto della Presidenza Giunta regionale dell'Emilia-Romagna***

**Webinar 11 luglio 2018**

***La notifica sanitaria***

**Risposte alle domande poste in chat**

a cura di  
**Anna Padovani**

# Domande & Risposte

- 1. La modulistica unificata prevede "versamenti ove previsti dalle amministrazioni". In questa voce sarebbero ricompresi anche i diritti di registrazione delle asl? Nei modelli a tutt'oggi non sono inserite le voci relative al pagamento dei diritti sanitari, come mai? Verranno inseriti i diritti nella modulistica?**

La determinazione n. 8667 del 6 giugno 2018 - APPROVAZIONE MODULO "NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE" E MODIFICAZIONI ALLA PRECEDENTE PROPRIA DETERMINAZIONE N. 14738/2013 - a firma del Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità pubblica (che modifica la precedente Determinazione n.14738/2013) contiene tutti i moduli di Notifica ai fini della registrazione. Sui moduli è stata specificata la necessità di adempiere al pagamento. Riguardo al pagamento della tariffa di 20 Euro "gestione delle pratiche di notifica e registrazione" si veda il punto 2.3 della citata determina, il cui testo è di seguito riportato: *"Nei casi di notifica per una nuova attività, modifica della tipologia di attività e subingresso, l'operatore del settore alimentare è tenuto al pagamento della tariffa di 20 € "Gestione delle pratiche di notifica e registrazione" prevista dalla Deliberazione dell'assemblea legislativa regionale n. 98/2012, allegando l'attestazione dell'avvenuto pagamento al modulo "Notifica ai fini della registrazione" - Allegato 1. Detta tariffa non è dovuta nei seguenti casi:*

- *Comunicazione di cessione/sospensione dell'attività;*
- *SCIA per allevamenti di animali;*
- *Comunicazione per la vendita diretta da parte di imprenditori agricoli;*
- *Presentazione del modello "Apicoltura" Allegato 2;*
- *Comunicazione annuale per la localizzazione dei distributori automatici".*

- 2. Per l'Haccp, ovvero autocontrollo (ad es. sui mezzi o altro) chi predispose il manuale? Solo un professionista o anche l'OSA?**

Il manuale di autocontrollo deve essere predisposto dall'operatore del settore alimentare che si può avvalere della consulenza di esperti in materia.

- 3. Le dichiarazioni semestrali dei distributori alimentari vanno fatte nelle singole sedi operative? La scelta è a discrezione dell'azienda?**

La comunicazione di aggiornamento non dovrà essere fatta più ogni sei mesi ma una volta/anno al SUAP dove ha sede legale l'impresa che provvederà ad inoltrarla al DSP della AUSL competente per territorio che a sua volta informerà gli altri DSP eventualmente interessati. Si veda paragrafo "Distributori automatici" determinazione n. 8667/2018 il cui testo si riporta di seguito: *"Distributori automatici. Si precisa che per tale tipologia (esclusi distributori per il latte crudo, che sono soggetti a "Comunicazione" come riportato nello specifico paragrafo: Vendita diretta di prodotti da parte di aziende agricole) la notifica ai fini della registrazione deve essere effettuata da parte dell'impresa che fornisce il servizio di ristoro a mezzo distributori automatici al SUAP del Comune dove l'impresa stessa ha sede legale, quando questa si trovi nel territorio regionale, specificando l'elenco delle postazioni (completo di indirizzo) dove i distributori sono collocati. Il SUAP trasmetterà la documentazione ricevuta al DSP competente per la sede legale. Nei casi in cui dalla documentazione trasmessa risultino installazioni dei distributori automatici in AUSL*

*dell'Emilia-Romagna diverse da quella in cui l'impresa ha la propria sede legale, è a carico del DSP la trasmissione via mail degli elenchi agli altri DSP competenti per l'attività di vigilanza. Trattandosi di attività soggetta a frequenti variazioni per tipologie e sedi di installazione, l'impresa dovrà effettuare ogni 12 mesi, sempre per il tramite del SUAP del Comune dove l'impresa ha sede legale, l'aggiornamento con il prospetto cumulativo delle locazioni dove i distributori automatici sono installati alla data della comunicazione stessa. Il SUAP inoltra la documentazione ricevuta al DSP competente, che provvederà all'inoltro agli altri DSP eventualmente interessati. Si precisa che la comunicazione periodica ogni 12 mesi non è assoggetta né a bollo né a pagamento della tariffa prevista per la notifica ai fini della registrazione. Nel caso di insediamenti di imprese con sede legale in Regioni diverse dall'Emilia-Romagna, non sussistendo modalità concordate per la trasmissione della documentazione collegata alla notifica, anche in considerazione dei diversi regimi procedurali adottati sul territorio nazionale, è compito della ditta installatrice attenersi alle modalità previste dalle diverse Regioni. La registrazione avverrà compilando l'allegato modulo "Notifica ai fini della registrazione" (Articolo 6, Regolamento CE n. 852/2004) alla voce:  Distributori e Distributori automatici di alimenti confezionati e di bevande"*

- 4. Ho bisogno di approfondire gli aspetti sanitari in relazione alle manifestazioni feste, fiere, sagre da associazioni ecc. In caso di manifestazione temporanea, con locali idonei in uso temporaneo per alcune preparazioni da destinare a somministrazione della manifestazione è necessaria la notifica? È stata prevista la notifica per i pubblici esercizi temporanei: non è una contraddizione? Può specificare più esattamente perché per le manifestazioni temporanee non è prevista la presentazione NIA? Nella NIA sezione ristorazione c'è l'indicazione manifestazioni temporanee? Ci è stato detto che per le manifestazioni temporanee non serve la notifica igienico sanitaria ma esiste un modello di notifica per i pubblici esercizi temporanei. Possiamo non tenerne conto? I Centri vacanza per minori, estate ragazzi ecc. devono presentare la Notifica Sanitaria e in caso affermativo cosa devono barrare?**

Per le attività a carattere temporaneo soggette a SCIA o comunicazioni ai Comuni, ai sensi di specifiche normative di settore (es. Centri ricreativi, soggiorni estivi, fiere, sagre, ecc.) in cui vengono svolte anche preparazione/somministrazione/vendita di alimenti, non è richiesta ulteriore notifica ai sensi del Reg. 852/2004. Il SUAP semplicemente trasmette la documentazione ricevuta ai Dipartimenti di Sanità Pubblica competenti per territorio (si veda paragrafo "Attività a carattere temporaneo" della Determina n.8667/2018), il cui testo si riporta di seguito: **"Per attività a carattere temporaneo, soggette a SCIA o comunicazione al Comune ai sensi di specifiche normative di settore (es: Centri ricreativi, soggiorni estivi, fiere, sagre, ecc.), in cui vengono svolte anche preparazione/somministrazione/vendita di alimenti, non è richiesta ulteriore notifica ai sensi del Reg. (CE) n. 852/04. Ai fini della registrazione dei dati delle attività sopra descritte presso l'anagrafe dei DSP per la programmazione dei controlli ufficiali sulla base della valutazione del rischio, il SUAP trasmette la documentazione ai DSP competenti. Inoltre, in considerazione di quanto precisato nella DGSANCO del 18/6/2012 "Guida all'attuazione di alcune disposizioni del Reg. (CE) n. 852/2004", al punto 3.8 si precisa che "Operazioni quali manipolazione, preparazione, magazzinaggio e il servizio di prodotti alimentari da parte di privati a titolo occasionale durante manifestazioni quali feste parrocchiali, scolastiche o fiere locali, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento"**.

5. **Qualora un imprenditore agricolo oltre all'allevamento di ovini intenda crea un allevamento di cani per la custodia di gregge quali atti deve depositare al SUAP competente? La SCIA per allevamenti di animali destinata alla produzione di alimenti non è stata ancora codificata in accesso unitario, nel frattempo che facciamo? La notifica sanitaria è necessaria anche per allevamenti di lumache? In accesso unitario non esiste tale procedura: va notificato anche al servizio veterinario? Gli allevamenti già registrati che ampliano la tipologia di animali devono presentare comunicazione tramite il SUAP? Un allevamento già avviato deve comunicare ogni variazione (ad es. ampliamento senza cambiare la specie)? Dove si notificano le lumache? In caso di soccida chi deve presentare la notifica il soccidante o il soccidario? Ossia colui che possiede la struttura o colui che possiede le bestie?**

Tutto quello che è specificato nella determina 8667/2018 vale esclusivamente per gli allevamenti di animali destinati alla produzione di alimenti, quindi **non** gli allevamenti di cani, gatti, ecc. (si veda Paragrafo 1.1.1 "Aziende di produzione primaria che effettuano allevamento di animali destinati alla produzione di alimenti" di cui si riporta di seguito il testo: *"Le aziende già registrate in anagrafe zootecnica nazionale (BDN) o in altre banche dati delle AUSL non devono presentare ulteriore notifica. Gli allevamenti che iniziano l'attività devono presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) attraverso la piattaforma regionale "Accesso unitario" o attraverso altre piattaforme, quali ad esempio la piattaforma nazionale "Impresainungiorno", utilizzando l'apposito modello che costituisce anche "notifica ai fini della registrazione" di un nuovo allevamento e viene trasmesso dagli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP) ai Servizi veterinari dei Dipartimenti di Sanità pubblica delle AUSL. In tale modello dovrà essere anche specificato l'orientamento produttivo, compreso la produzione di latte ad alta qualità: Bovine da latte produzione latte alta qualità (D.M.185/1991). Tali aziende dovranno successivamente integrare le informazioni sull'allevamento tramite la registrazione in Banca Dati Nazionale. Qualora l'allevamento effettui delle modifiche riguardanti la specie animale allevata o l'orientamento produttivo dovrà essere presentata una "SCIA di modifica dell'attività" ed anche in questo caso costituirà notifica ai fini della registrazione e verrà trasmessa dal SUAP ai Servizi veterinari dei DSP. Nel caso di subingresso, andrà presentata al SUAP una "SCIA di subingresso" da parte del subentrante, che verrà trasmessa dal SUAP al Servizio Veterinario del DSP competente per territorio e verrà utilizzata per la variazione dei dati in BDN. Per gli allevamenti da "autoconsumo", così definiti dalla normativa nazionale in materia di anagrafe zootecnica per quanto riguarda la specie e la consistenza e per gli allevamenti avicoli a "carattere non commerciale", con un numero di capi compreso fra 51 e 250, non andrà presentata la SCIA ed in questo caso l'inserimento in BDN e la comunicazione al Servizio Veterinario competente per territorio costituiscono notifica ai fini della registrazione. Per gli allevamenti avicoli "a carattere non commerciale", con un numero di capi fra 0 e 50, è sufficiente la sola comunicazione al Servizio Veterinario competente per territorio. Per gli allevamenti di api l'inserimento dell'allevamento in Banca Dati Nazionale e la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, utilizzando il modello "Apicoltura" (Allegato n. 2), costituiscono l'unico adempimento necessario ai fini della registrazione dell'allevamento. Specifiche indicazioni vengono fornite nel paragrafo "Apicoltura" del presente atto. Per quanto riguarda le attività di trasporto di animali vivi che rientrano negli obblighi di autorizzazione o registrazione ai sensi del regolamento (CE) n.1/2005, non sono soggette a registrazione ai sensi della presente procedura in quanto già regolamentate con Determina n.12453 del 17/10/2008.). Per gli allevamenti già esistenti, già iscritti alla Banca dati Nazionale (BDN) **non** occorre fare nulla, mentre per gli allevamenti che iniziano l'attività o la variano verrà presentata l'apposita*

*SCIA che costituisce anche notifica sanitaria e sarà trasmessa dai comuni ai Servizi Veterinari della AUSL competente per territorio”.*

Nel caso di subingresso andrà presentata una SCIA di subingresso. È stato elaborato un modello di SCIA che ancora non è stato pubblicato, nel quale non è contemplata l’apicoltura.

**6. Il Dlgs 194 del 2008 prevede il pagamento della sezione 6 per chi ha una vendita maggiore del 50 per cento all'ingrosso, nella nuova notifica sanitaria non l'ho trovato, è previsto?**

Relativamente ai pagamenti dei “diritti” in base al Decreto legislativo 194/2008 non è cambiato nulla, nel modulo di notifica è prevista la dichiarazione per il 194.

**7. I MOCA devono passare tramite SUAP? domanda 14**

Nell’allegato 4 alla Determina 8667/2018 c’è il Modulo di Comunicazione per operatori MOCA (si veda paragrafo 1.3 della Determina: “Ambiti particolari- materiali a contatto con gli alimenti“, che si riporta di seguito: *“Gli Operatori economici del settore MOCA devono comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente, gli stabilimenti che eseguono tale attività di cui al Reg. (CE) n. 2023/2006 (ad eccezione degli stabilimenti che svolgono esclusivamente attività di distribuzione al consumatore finale), in base a quanto specificato dall’Articolo 6 del Decreto Legislativo n. 29 del 10/02/2017. Il modello da utilizzare per effettuare la comunicazione è l’Allegato 4 Modello di Comunicazione per operatori materiali a contatto con alimenti (MOCA). Tale comunicazione dovrà essere effettuata dagli Operatori Economici MOCA attraverso la piattaforma regionale “Accesso unitario” o attraverso altre piattaforme, quali ad es. la piattaforma nazionale “Impresainungiorno”, ai SUAP competenti per territorio delle sedi operative in cui vengono svolte le attività, che provvederanno all’inoltro ai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle AUSL competenti per territorio. In attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali, si specifica che gli operatori non devono pagare diritti sanitari in relazione a tale comunicazione. Si riportano alcuni chiarimenti sui termini contenuti nel modulo per facilitare la compilazione da parte degli operatori economici soggetti all’obbligo di comunicazione:*

- *Produzione in proprio o per conto terzi di: materiali destinati e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti; materie prime (MP) destinate alla produzione di MOCA. Per le materie plastiche, l’obbligo di comunicazione parte dalla produzione e trasformazione dei polimeri. La produzione delle sostanze per la formazione dei polimeri (additivi, catalizzatori, monomeri ecc.) è esclusa dall’obbligo di comunicazione.*
- *Trasformazione di Materie Prime: comprende la produzione di MOCA a partire da materie prime adatte al contatto con alimenti, es. produzione di Tetrapack® e poliaccoppiati, formatura di vaschette in alluminio a partenza da fogli sottili e laminati, stampaggio a iniezione di bottiglie in PET o altre materie plastiche, stampa di pellicole, carte, cartoni ecc.*
- *Assemblaggio: comprende la produzione di oggetti a contatto con alimenti partendo da materie prime adatte al contatto con gli alimenti. Es. produzione macchinari, attrezzature, elettrodomestici, ecc.*

- *Deposito: comprende la sola attività di stoccaggio a supporto di una impresa che produce, trasforma o assembla materie prime o MOCA.*
- *Distribuzione all'ingrosso: comprende gli Operatori economici che svolgono attività di commercio/distribuzione all'ingrosso/importazione di Materie Prime o MOCA (destinati ad altri Operatori Economici o ad altre imprese alimentari) anche attraverso forme di commercio tipo "e-commerce". Rientrano in questa tipologia anche gli importatori intermediari di Materie prime MOCA destinati ad altri Operatori economici o direttamente a imprese alimentari)".*

#### **8. L'attività di Home restaurant è stata normata?**

L'attività di Home restaurant, così come quella di Home food, deve essere notificata in quanto prevista dal regolamento 852/2004 e regolata con linee guida frutto di un lavoro di gruppo fra Regioni, Ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità non ancora pubblicato, ma in fase di pubblicazione.

- 9. Per gli automezzi la notifica sanitaria va riferita ad ogni mezzo o ne basta una alla ditta che vale per tutti i mezzi posseduti? In caso il mezzo subisca dei controlli fuori dalla regione Emilia-Romagna cosa dovrà produrre agli agenti che verificano l'idoneità sanitaria del mezzo? Per evitare problemi l'utenza mi indica in oggetto la targa del mezzo. Il modello di notifica predisposto non prende in nessun modo in considerazione il luogo ove viene detenuto il mezzo e le operazioni di sanificazione.**

La notifica dovrà essere presentata dalla ditta che effettua trasporti di alimenti, che nel proprio manuale di autocontrollo dovrà avere una chiara identificazione dei mezzi adibiti al trasporto di alimenti (si veda paragrafo specifico della Determina 8667/2018 "Trasporto" il cui testo si riporta di seguito: *"Non dovranno più essere registrati i singoli automezzi adibiti al trasporto di alimenti, anche se in regime di temperatura, (a meno che l'automezzo non coincida con l'impresa) ma le imprese di trasporto conto terzi che veicolano tramite automezzi prodotti alimentari. Dovrà essere compilata la sezione specifica del modulo "notifica ai fini della registrazione " Allegato 1", indicando le tipologie di automezzi utilizzate per il trasporto alimenti. Trasporto alimenti e bevande conto terzi:*

- *in cisterna a temperatura controllata*
- *in cisterna a temperatura non controllata*
- *in regime di temperatura controllata*
- *non in regime di temperatura controllata.*

*La notifica dovrà quindi essere effettuata esclusivamente dalla Ditta di trasporto che manterrà nel proprio manuale di autocontrollo un elenco aggiornato delle tipologie di automezzi in uso, comprensivo delle caratteristiche tecniche e della targa. Non sono tenute a notificare l'attività di trasporto le imprese che effettuano tale attività esclusivamente finalizzata al trasporto di prodotti alimentari nel contesto di un'altra attività del settore alimenti già registrata (compresi i produttori primari) e/o riconosciuta in quanto la fase di trasporto è da considerarsi parte integrante dell'attività dell'impresa. Anche in questo caso tale attività verrà esplicitata all'interno del manuale di autocontrollo").*

**10. Il numero di registrazione viene assegnato, nel caso di commercio via internet, all'ufficio dove si gestiscono gli ordini e non al luogo fisico dove si trovano gli alimenti, che per esempio è notificato da un'altra azienda? Chi ha già un'attività alimentare in essere e vuole aggiungere anche una attività di vendita on line deve ripresentare la notifica sanitaria?**

L'attività via Internet, qualora intrapresa da una azienda che è già notificata per altro, andrà comunque notificata come nuova attività. Per questo tipo di commercio esiste la voce specifica nella determina 8667/2018 nella parte "Commerci al dettaglio di alimenti e bevande - per corrispondenza/internet/forme speciali di vendita al dettaglio". : Per quanto riguarda il commercio internet la notifica la deve fare chi effettua questo tipo di attività, quindi nel caso sia un broker senza deposito il numero di registrazione andrà assegnato a lui.

**11. Quale modulo si usa per comunicare la variazione del legale rappresentante? Si suppone che, dopo aver inviato la notifica sanitaria per la sospensione temporanea dell'attività dal giorno x al giorno y, quando si riprende l'attività nel rispetto delle date indicate, non occorra comunicare altro all'ASL. Si chiede cosa invece occorra fare nel caso di riattivazione prima o dopo rispetto al termine indicato nella suddetta notifica di sospensione. Per il trasferimento di una attività artigiana di pizzeria occorre una nuova NIA? L'aggiunta di zone deposito con aumento di superficie disponibile con nuove attrezzature di deposito, per attività alimentari già registrate prevede NIA? È possibile non presentare la notifica sanitaria quando si presenta una domanda di autorizzazione per media struttura di vendita considerando che in molti casi l'edificio non esiste neppure? In caso di ampliamento di superficie di somministrazione di alimenti e bevande di Bar o ristorante necessita l'aggiornamento della notifica sanitaria? Costituisce una modifica del ciclo produttivo la diversa collocazione delle attrezzature all'interno di uno stabilimento notificato?**

Per la variazione del responsabile legale qualora coincida con l'operatore del settore alimentare, esiste il quadro 2- subingresso. Nel caso della sospensione temporanea di attività, qualora questa riprenda entro i termini indicati nel modulo, non dovrebbe essere necessario fare altre comunicazioni, mentre se riprende prima sarebbe opportuno comunicarlo direttamente alla AUSL competente per territorio. Per il trasferimento occorre chiudere la vecchia attività e aprirne una nuova, in quanto diversi locali e diverso indirizzo. L'aggiunta o il cambiamento o la diversa collocazione di nuove aree/attrezzature andrà registrata nell'autocontrollo ma non deve essere notificata. La notifica andrebbe presentata subito prima di iniziare l'attività, quindi quando l'esercizio esiste già.

**12. Le ditte che richiedono un riconoscimento, debbono presentare una notifica al Suaper con un modello particolare?**

Per il riconoscimento vale quanto previsto dalla determina dirigenziale Emilia-Romagna n.14738/2013.

**13. Per le aziende agricole, la comunicazione ove ha la sede legale o dove si esercita l'attività? È previsto qualche adempimento in caso di vendita all'ingrosso da parte degli imprenditori agricoli? Cosa deve**

**presentare un imprenditore agricolo per la vendita diretta dei propri prodotti non all'aperto in azienda agricola, ma al chiuso in azienda agricola? L'imprenditore che vende i propri prodotti su superfici all'aperto nell'azienda agricola non presenta la comunicazione (art. 4 D.Lgs. 228/2001), ma se vende al chiuso sempre nell'azienda agricola deve presentare la comunicazione. È corretto? Gli agricoltori che vendono ai mercati ortofrutticoli ad altri commercianti, devono presentare la notifica? La notifica sanitaria va presentata subito quando si presenta la domanda di autorizzazione per il commercio in sede fissa, considerando che l'edificio in taluni casi non esiste ancora, ma sarà costruito successivamente, e considerando che si ha un anno di tempo (media struttura) o due anni (grande struttura) per aprire, più eventuali proroghe? Per i produttori agricoli che vendono senza essere commercianti né al dettaglio, né all'ingrosso mi sembra di aver capito che basta la nia per l'azienda agraria. È corretto?**

Per la produzione di prodotti vegetali di qualsiasi tipo (coltivazione di frutta, verdura, viti, olivi, ecc.) vale l'iscrizione alla banca dati delle aziende agricole. Per chi vende direttamente i propri prodotti o anche la quota di produzione non propria consentita dal Decreto legislativo 228/2001, è sufficiente un modello di "Comunicazione" che è già stato scaricato sulla piattaforma "accesso unitario" con le voci specifiche. Tale Comunicazione dovrà essere trasmessa ai Servizi delle AUSL competenti per territorio. Non è richiesta alcuna comunicazione di inizio attività nei casi in cui si esercita la vendita al dettaglio in aree all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché in caso di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione di prodotti tipici o locali. Si veda il paragrafo 1.1.1 della Determina 8667/2018 "Aziende agricole di produzione primaria di prodotti di origine vegetale" e "Vendita diretta di prodotti da parte di aziende agricole", il cui testo si riporta di seguito: **"Aziende agricole di produzione primaria di prodotti di origine vegetale - Per garantire la conoscenza della realtà territoriale, è consentito ai DSP l'accesso alla banca dati regionale delle aziende agricole (SIGER). Gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) e gli Operatori del Settore Mangimi (OSM) della produzione primaria possono acquisire la documentazione comprovante l'iscrizione all'anagrafe regionale delle aziende agricole, attraverso le proprie associazioni di categoria. Tale documentazione può essere esibita in occasione di verifiche da parte di altri organi di controllo".** **"Vendita diretta di prodotti da parte di aziende agricole - Per le aziende agricole che effettuano la vendita di propri prodotti sia di origine animale che vegetale, compresa la quota non prevalente di produzione non propria consentita dal D.lgs. n. 228/2008, presso la propria azienda in un locale appositamente adibito a tale scopo o in forma ambulante, presso mercati o Farmer Market, non è necessaria la notifica ai sensi del Reg. CE n. 852/04, ma è sufficiente la "Comunicazione" presentata attraverso la piattaforma regionale "Accesso unitario" o attraverso altre piattaforme, quali ad es. la piattaforma nazionale "Impresainungiorno" utilizzando l'apposito modello. Tale "Comunicazione", in base a quanto stabilito dall'Articolo 4 del D.lgs. n. 228/2008 dovrà essere effettuata:**

- in caso di "vendita itinerante" al SUAP dove ha sede l'azienda;
- in caso di "vendita con posteggio su aree pubbliche": comunicazione al SUAP in cui si esercita la vendita;
- in caso di vendita in locali aperti al pubblico, all'interno o fuori dell'azienda agricola: comunicazione al SUAP del comune ove sono ubicati i locali di vendita;
- in caso di vendita in Aree private all'aperto di cui si abbia la diponibilità fuori dall'azienda agricola: comunicazione al SUAP del Comune dove sono situate le Aree;
- in caso di "commercio elettronico" la comunicazione dovrà essere fatta al SUAP del comune dove ha sede l'azienda.

*Non è richiesta alcuna comunicazione di inizio attività nei casi in cui si esercita la vendita al dettaglio in aree all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione di prodotti tipici o locali. Si specifica che per quanto riguarda la produzione di prodotti lavorati di origine animale, vegetale o mista da parte dell'azienda agricola, questa dovrà essere effettuata in un laboratorio che dovrà essere notificato con la specifica voce del modello "Notifica sanitaria" Allegato 1. Ai fini della registrazione dei dati delle attività sopra descritte presso l'anagrafe dei DSP per la programmazione dei controlli ufficiali sulla base della valutazione del rischio, il SUAP trasmette la "Comunicazione" ai DSP competenti per territorio. Per quanto riguarda la vendita diretta del miele da parte dell'apicoltore presso la propria azienda, in maniera itinerante o tramite commercio elettronico, la comunicazione potrà essere fatta al Servizio veterinario competente per territorio tramite il modello Apicoltura Allegato 2, negli altri casi la comunicazione andrà fatta ai SUAP dei comuni dove si effettua la vendita".*

**14. Rispetto al Dlgs 160 perché l'apicoltura non passa da SUAP? Come ci si iscrive in BDN ? Quante arnie devono essere possedute per diventare allevamento e non più autoconsumo? Il modello apicoltura è presente nel sw accesso unitario? In caso positivo il sw è settato direttamente sulla PEC del Servizio Veterinario dell'AUSL competente per i singoli territori? Può essere chiarito meglio il procedimento legato ai laboratori di smielatura?**

Alla determina è allegato il modello "Apicoltura" – Allegato 2 che non passa attraverso i SUAP ma va presentato direttamente ai Servizi veterinari delle AUSL competenti per territorio. Questo perché in Regione Emilia-Romagna l'attività di apicoltura è regolata dalle "Linee guida per l'applicazione del pacchetto igiene al settore apistico in Emilia-Romagna" - Delibera n.165 /2017. In base a questa Delibera vengono previste 5 tipologie di apicoltura. La tipologia 1 è solo per autoconsumo (ad esclusivo uso domestico privato) e il numero massimo di alveari per questa categoria è 10. Il modello Apicoltura non è stato inserito nella piattaforma accesso unitario. La notifica per il laboratorio di smielatura dovrà essere fatta solo per i laboratori che non rientrano nella produzione primaria, nella parte "alimenti di origine animale - " Prodotti dell'apiario- raccolta e lavorazione ". Si veda specifico paragrafo "Apicoltura" della Determina 8667/2018, il cui testo si riporta di seguito: "Apicoltura - Le indicazioni relative all'attività di apicoltura sono contenute nella deliberazione di Giunta Regionale 17 febbraio 2017, n. 165, "Linee guida per l'applicazione del pacchetto igiene al settore apistico in Emilia-Romagna".

*L'inserimento dell'allevamento in Banca dati nazionale, settore Banca Dati Apistica, costituisce notifica dell'inizio di attività come allevamento. Tale inserimento dovrà essere effettuato seguendo le indicazioni contenute nel manuale operativo presente nel sistema. E' tenuto a tale adempimento anche chi svolge attività di Apicoltura per esclusivo uso domestico privato (Autoconsumo), che corrisponde alla "Tipologia 1" prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale 17 febbraio 2017, n. 165: "Linee guida per l'applicazione del pacchetto igiene al settore apistico in Emilia Romagna". Per quanto riguarda "le tipologie 2 e 3," che prevedono la produzione e vendita del miele e prodotti assimilabili nell'ambito della produzione primaria, oltre all'inserimento in Banca Dati dovrà essere presentata comunicazione al Servizio Veterinario competente per territorio tramite il modello "Apicoltura – Allegato 2".*

*Qualora il laboratorio ricada nella tipologia 5, quindi esuli dalla produzione primaria, la notifica ai fini della registrazione avverrà compilando l'allegato modulo "Notifica ai fini della registrazione" (Articolo 6, Regolamento CE n.852/2004) alla voce:*

- *Alimenti di origine animale-registrazione per produzione, trasformazione e confezionamento (se non è richiesto il riconoscimento)*
- *Prodotti dell'apiario - raccolta e lavorazione".*

**15. In caso di somministrazione gratuita, non essendo prevista la SCIA, deve essere effettuato qualche adempimento ai fini igienici sanitari?**

In caso di somministrazione gratuita di alimenti che esca dall'ambito domestico privato a mio avviso è opportuno rifarsi ai principi riportati nel Capitolo III, allegato II del Reg.852/2004.

**16. Per gli allevamenti di cani non si applica la normativa regionale sul benessere animale?**

Gli allevamenti di cani non rientrano in questo argomento, ma sono oggetto di specifica normativa.

**17: In caso di variazioni strutturali e/ o impiantistiche in attività già registrate?**

Per variazioni strutturali o impiantistiche l'operatore del settore alimentare non deve presentare niente se non specificarlo nel proprio manuale di autocontrollo, che verrà poi mostrato in caso di controllo ufficiale.

**18: I refettori delle scuole e/o aule adibite in maniera promiscua devono fare la notifica?**

Per le scuole non è cambiato nulla rispetto alla Determina 14738/2013

**19: In caso di manifestazione pubblica su strada in cui in negozi di alimenti che si affacciano sulla stessa escono su area pubblica con banchetti per la vendita degli stessi, cosa devono fare? E se all'interno di una festa di strada, anche di un solo giorno, fatta da un singolo organizzatore partecipano più attività che vendono e somministrano alimenti e bevande, che cosa deve essere presentato e da chi? Grazie**

Chi organizza la manifestazione farà la SCIA attraverso la piattaforma accesso unitario.

**20. Un bar è stato chiuso a seguito di sopralluogo di Asl e NAS e in questi mesi i gestori non hanno provveduto a sanare la situazione; sembra addirittura che se ne siano andati. Ci sarebbe una persona interessata al locale, che ha già preso contatti col proprietario del fondo per stipulare un contratto di affitto. Il dubbio è: senza cessazione né subingresso, è possibile avviare una nuova attività?**

Chi avvia la nuova attività nello stesso indirizzo non deve tenere conto dell'attività che c'era prima, in quanto appunto non fa un subingresso ma inizia una nuova attività, poi i problemi saranno semmai legati ad altre cose, es il contratto d'affitto.

**21: Quali tipologie di attività devono fare la SCIA di somministrazione temporanea in occasione di feste di strada?**

Le stesse che facevano prima con la Determina 14738/2004

**22: Laboratorio cucina all'interno di un centro Sprar (Sistema di protezione richiedenti asilo, i luoghi autorizzati dalla Prefettura dove ospitare i richiedenti asilo), richiede qualche tipo di autorizzazione?**

Per quanto riguarda le cucine degli SPRAR , sono oggetto di controlli da parte della prefettura

**23: Quali sono i documenti da allegare alla nia?**

I documenti da allegare alla NIA si trovano specificati nel sistema